

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 5^a (Bilancio)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
14^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione **FINOCCHIARO**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore **PAGLIARI** (PD), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sul decreto-legge in esame, che dispone la proroga di termini relativi a una pluralità di materie. Esso è composto di tredici articoli, ai quali - nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - ne sono stati aggiunti ulteriori dodici.

Soffermandosi sugli articoli di competenza della commissione affari costituzionali, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, recante proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 1 a 3 prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni. Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 3-*bis* proroga dal 2014 a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì fino a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la previsione che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, di riforma della disciplina della dirigenza pubblica. Il comma 4-*bis* differisce (dal 31 dicembre 2015) al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018. Il comma 5 proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta nell'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 300 del 2006 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 6, proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000,

concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. I commi da *7-bis* a *7-quinquies* riguardano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. Il nuovo termine viene indicato nel 25 aprile 2016. Il comma 8 interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno, dal 2015 al 2016 il regime transitorio concernente il collocamento in "aspettativa per riduzione quadri" per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico. Il comma 9 dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014, che aveva già prorogato il termine originario del 31 dicembre 2014, previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013). La norma è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ove è stato introdotto anche il nuovo comma *9-bis*: la modifica al comma 9 ha soppresso il riconoscimento della proroga alle province che non avessero rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; il nuovo comma *9-bis* prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014). Il comma *9-ter* si articola in due lettere. La lettera *a*), modifica il termine per le prime elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. La lettera *b*) prevede l'applicazione anche in caso di elezioni successive al 2014 della disposizione in base alla quale alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia. Il comma *9-quater* prevede che la facoltà per le province di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nel rispetto di specifici vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa vigente di contenimento della spesa complessiva di personale (facoltà disposta con l'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 101/2013), operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Il comma 10 prevede l'utilizzo di propri fondi da parte della regione Calabria per procedure di stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti. Il comma *10-bis* sembrerebbe disporre, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata all'anno scolastico 2018-2019. Il comma *10-ter* differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e Istituzioni specializzazione artistica e musicale (AFAM) al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, debbano essere conseguiti ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente. Il comma *10-quater* autorizza la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti, al fine di proseguire le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, a stipulare per il triennio 2016-2018 contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni. Il comma *10-quinquies* prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388 del 2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. I commi *10-sexies*, *10-septies* e *10-octies* concernono i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di "tipo b", nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. In particolare, il comma *10-octies*, primo periodo, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo

determinato di "tipo b", in scadenza prima della stessa data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013. Al medesimo fine, il comma 10-*septies* modifica la previsione (art. 24, comma 3, lettera *b*), legge n. 240 del 2010) secondo cui i contratti di ricercatore di "tipo b" non sono rinnovabili, stabilendo che gli stessi sono "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".

L'articolo 2 del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato. Il comma 1 proroga di sei mesi – al 1° luglio 2016 – il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Il comma 2 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 13 dell'Allegato 2 dello stesso codice del processo amministrativo. Questo nuovo comma prevede che presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato venga avviata una fase di sperimentazione per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico. Tale sperimentazione inizierà alla data di entrata in vigore del DPCM cui è demandata la regolamentazione tecnico-operativa (articolo 13, comma 1 dell'Allegato 2 citato), e terminerà alla data del 30 giugno 2016. Il comma 2-*bis* proroga di due anni (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba). Viene, di conseguenza fissato al 1° gennaio 2019 il termine da cui cessa l'efficacia della disciplina provvisoria sul ripristino delle sezioni insulari. La disposizione precisa l'invarianza finanziaria per l'erario derivante dalla proroga. Il comma 2-*ter* interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma – in luogo degli attuali 3 anni – maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, il comma in esame proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.

L'articolo 2-*bis* proroga al 31 dicembre 2016 i termini (entrambi in scadenza il 21 febbraio 2016) per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione dei dati e dei documenti da inserire sul cd. portale delle vendite pubbliche e per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti.

L'articolo 2-*ter* proroga dal 28 febbraio al 31 maggio 2016 il termine (fissato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014) entro il quale il Ministero della giustizia – adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali – approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace richiesta dagli enti locali. La decisione è assunta valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti stessi per il mantenimento degli uffici sul loro territorio, a loro integrali spese.

L'articolo 2-*quater*, comma 1 proroga per il 2016 l'esclusione transitoria per alcuni casi specifici – prevista finora per il periodo 2013-2015 – dal contributo dovuto dal datore all'INPS in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 2 prevede che per i contratti di solidarietà "difensivi" stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015 e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Il comma 3 modifica la specifica disciplina transitoria, valida per i lavoratori dipendenti privati, relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo. Le novelle di cui al comma 3 prevedono l'estensione dell'istituto transitorio in oggetto anche ai

lavoratori privati iscritti alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente erano pubblici. Si dispone inoltre il differimento – da 60 a 90 giorni dalla data (1° gennaio 2016) di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – del termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla definizione delle modalità attuative dell'istituto in esame.

All'articolo 4, il comma 1 proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. Il comma 1-*bis* consente anche per l'anno 2016 agli enti locali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui in essere nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Il comma 1-*ter* proroga al 15 giugno 2016 – relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014 – il termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti devono trasmettere alla Commissione di garanzia il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.

È stabilito inoltre, al comma 1-*quater*, che, ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione di tali atti nei termini previsti (quindi entro il 15 giugno di ogni anno) o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge (il 15 giugno 2016 per gli esercizi riferiti agli anni 2013 e 2014), la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. Il comma 2 stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi sia completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Il comma 2-*bis* differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. A tal fine modifica l'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2012. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 i termini – individuati dall'art. 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Inoltre, con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità 2016. Per la copertura degli oneri finanziari, pari a 10,6 milioni per il 2016, si utilizzano le disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il comma 5, proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese. Il comma 6 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate dalla legge n. 177 del 2012 al decreto legislativo n. 81 del 2008. Tali modifiche concernevano la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri e le attività connesse alla bonifica, da affidare ad imprese specializzate individuate con apposito decreto del Ministro della difesa. Il comma 6-*bis* reca disposizioni di interesse per le province e le città metropolitane per l'anno 2016. I primi due periodi del comma aggiuntivo in esame confermano, per il 2016,

l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario.

Il terzo periodo stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2016, secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015. Il comma 6-*ter*, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del Codice dell'ordinamento militare prevede la proroga, fino al 31 maggio 2017 del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare (CoCeR), nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 maggio 2012 dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216; la disposizione in esame prevede altresì la conclusione, entro il 15 luglio 2017, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. Il comma 6-*quater* sposta al 31 dicembre 2016 la possibilità per l'Agenzia industrie difesa di prorogare un terzo dei contratti stipulati ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

L'articolo 4-*bis* estende sino al 2017 la vigenza della disciplina in materia di concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Tale contributo è finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

L'articolo 4-*ter* proroga di un anno il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 4-*quater*, introdotto dalla Camera, proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. La lettera *b-bis*) stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti – a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio – 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016). Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Il comma 3 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

L'articolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 ed alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

L'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016.

L'articolo 12-*bis* proroga alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, termine indicato dall'articolo 2, comma 1 della legge 30 maggio 2014, n. 82, istitutiva della

Commissione, in 24 mesi dalla costituzione della Commissione stessa (avvenuta il 2 ottobre 2014). Si segnala che l'articolo 12-*bis* in esame dispone la proroga della Commissione senza prendere in considerazione la questione delle spese di funzionamento che l'organismo parlamentare dovrà affrontare dal 2016 in poi. Riguardo alle spese, la legge n. 82 del 2014, all'articolo 7, comma 5, contiene riferimenti agli anni 2014, 2015 e 2016 (e quantifica i rispettivi importi, diversi da un anno all'altro, ripartendo gli oneri in parti uguali tra Camera e Senato), ma tali indicazioni non sono applicabili al periodo che va dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, nell'attuale formulazione dell'articolo 12-*bis*, restano imprecisati l'ammontare delle spese di funzionamento della Commissione, nonché i soggetti che dovrebbero sostenerle e la ripartizione degli oneri tra questi ultimi.

L'articolo 12-*ter* riapre i termini per la presentazione delle domande da parte dei congiunti delle vittime delle foibe per la concessione di un riconoscimento a titolo onorifico, che consiste in una insegna metallica con relativo diploma a firma del Presidente della Repubblica, consegnato annualmente con cerimonia collettiva. Il comma 2 specifica che le domande, con la relativa documentazione allegata, devono essere inviate alla Commissione istituita *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 92 del 2004, (la formula della legge ora vigente si limita a stabilire che la domande siano inviate "alla Presidenza del Consiglio"). Il comma 3 stabilisce che per attuare le nuove disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12-*quater* proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali.

Il senatore [LUCHERINI \(PD\)](#), relatore per la Commissione bilancio, riferisce sulle parti di competenza, soffermandosi, in primo luogo, sull'articolo 3. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito TV nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Il comma 2 proroga – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 – il servizio di non interruzione in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* intervengono nella disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Il comma 2-*bis* prevede – rispetto alla citata disposizione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011 – ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara. Il comma 2-*ter* prevede una modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, la lettera *a*) sostituisce il secondo periodo del comma 2, il quale prevedeva che, decorsi i termini perentori di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la Regione avviasse la procedura di gara. La lettera *b*) del medesimo comma sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 4, del decreto legge n. 69 del 2013.

Il comma 2-*quater* proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2-*quinquies* modifica una disposizione della legge di stabilità 2015, relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale. Si tratta del comma 194 che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, per il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per compensare le riduzioni di spesa nel settore, ammontanti a 80 milioni di euro nel 2014. Il comma stabilisce che il finanziamento a regime serve anche a compensare anche le riduzioni di spesa relative all'anno 2015 e che dovrà essere erogato secondo i criteri e le procedure del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dalla legge di Stabilità 2016.

L'articolo 3-*bis* proroga per un triennio l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che fu istituita sperimentalmente

dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.

All'articolo 5, il comma 1, differisce il termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni, portandolo al 30 giugno 2016. Il comma 1-*bis*, alla lettera *a*), interviene sullo svolgimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei e della struttura di supporto, mentre la lettera *b*) modifica la data a partire dalla quale il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite dovranno confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia che, a sua volta, assumerà la denominazione di "Soprintendenza Pompei".

L'articolo 5-*bis* proroga per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il finanziamento di 500.000 euro annui, volto a garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero".

L'articolo 6, comma 1, proroga, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di disciplina dei corsi di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, la validità dei certificati di addestramento in materia di pronto soccorso dei medesimi lavoratori, rilasciati – in base alla disciplina previgente rispetto al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 – da oltre 5 anni. In virtù della proroga, il termine di validità è fissato al 26 dicembre 2016. Ricorda che il suddetto decreto ministeriale deve stabilire anche le modalità di conversione dei certificati di addestramento rilasciati in base alla suddetta disciplina previgente.

Il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il comma 3 dispone la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012 per la remunerazione – da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate – delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale. La proroga è stabilita dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 per le prestazioni di assistenza ospedaliera e dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Esso dispone inoltre la proroga fino al 30 settembre 2016 della validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione – da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate – delle prestazioni di assistenza protesica.

Il comma 4 modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; tale quota è relativa alle Regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Il comma 4-*bis* proroga al 2016, ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario *standard* delle singole Regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'applicazione, per tutte le Regioni, dei valori di costo rilevati – ai fini della determinazione del medesimo fabbisogno per il 2015 – nelle tre Regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto.

L'articolo 7, comma 1 proroga di 7 mesi il termine fino al quale è elevata, dal 10 per cento al 20 per cento, l'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014.

Il comma 1-*bis* detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle Regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle Regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello obiettivo stesso.

Il comma 2 proroga di sette mesi i termini previsti dai commi 9-*bis* e 15-*bis* dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il comma 3 proroga di sette mesi la disciplina transitoria di cui all'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il comma 4 proroga di sette mesi fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA. A tale fine è novellato l'articolo 357, comma 27, del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Il successivo comma 4-*bis* prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta; ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il termine prorogato è contenuto al comma 19-*bis* dell'articolo 357 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici.

Il comma 5 novella l'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, successivamente prorogato ed ora fissato al 31 dicembre 2016, delle disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto devono altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. A tale fine è novellato l'articolo 15, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 216 del 2011. Il comma 7 proroga di un anno il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria. A tale fine è novellato l'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014.

I commi 8, 10 e 11 differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica.

Il comma 9 proroga il contratto di programma parte servizi, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. A tale fine è novellato l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2015. Il comma 9-*bis* proroga al 30 settembre 2017 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001. Il comma 9-*ter* proroga il termine per la predisposizione del piano industriale della società Ferrovie del Sud Est, da parte del relativo commissario. Il comma 11-*bis* proroga dal 7 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 il termine fino al quale è possibile applicare, in alternativa alla nuova disciplina introdotta dal decreto ministeriale 26 giugno 2014 recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", le precedenti normative sulla medesima materia. Il comma 11-*ter* proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il comma 11-*quater* differisce al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1, comma 866 della legge di stabilità 2016, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

L'articolo 10, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Il comma 1-*bis* proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale. Le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 198 del 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale. Il

comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata. Il comma 2-*bis* modifica la formulazione della proroga degli incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014.

I commi da 2-*ter* a 2-*sexies* dell'articolo 10, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, definiscono il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici.

Il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 6 estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Il comma 6-*bis* riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016. I commi da 7 a 7-*quater* recano alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Il comma 8 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria concernente il regime di opponibilità della garanzia, prestata mediante cessione o pegno di credito, al debitore e al terzo. Il comma 8-*bis* proroga per il 2016 l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione della scissione dei pagamenti per l'IVA (*split payment*). I commi 8-*ter* e 8-*quater* prorogano alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Il comma 8-*quinq* proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze, sul piano del trattamento retributivo, tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziata dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali. Il comma 8-*sexies* dispone – al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia – la proroga all'anno 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015, in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016.

L'articolo 11 reca proroga termini relativi ad interventi emergenziali. Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2016 il termine della durata dell'incarico (affidato al Presidente di ANAS Spa) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte danneggiate dagli eventi alluvionali del 2013. Il comma 2 dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia, nelle zone colpite dal sisma in Emilia Romagna. Il successivo comma 2-*bis* proroga di due anni, sino al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di emergenza di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto. Il comma 2-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione delle disposizioni secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa

interamente controllata assicura alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il comma 3, proroga di un anno l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-*bis* differisce di un anno gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. Il comma 3-*ter* detta disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento. Il comma 3-*quater* proroga di un anno il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto possono, dietro relativa domanda, sospendere le rate dei mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad abitazioni, distrutte o inagibili, e ad attività economiche. Il comma 3-*quinq*ues detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi.

L'articolo 11-*bis* proroga di 60 giorni il termine l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli - Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, che avrà luogo nella seduta convocata per domani, mercoledì 17 febbraio, alle ore 8,30.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domani.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S), chiede che sia accordato un termine più congruo per la presentazione degli emendamenti.

Si associano alla richiesta i senatori **CRIMI** (M5S) e la senatrice **COMAROLI** (LN-Aut).

La PRESIDENTE, nel ricordare che il disegno di legge in titolo è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 23 febbraio, pur manifestando la sua disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata, ritiene che sia necessario in ogni caso consentire alle Commissioni riunite di concludere l'esame in tempo utile.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 17 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 20,20.